

TI_GERICHTE 11.1999.78 vom 27. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.78

FR: TI_GERICHTE 11.1999.78 du 27 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1999.78 del 27 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante non nega di essere coniuge colpevole e di essere tenuto quindi a versare una pensione sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC, ma censura la durata e l'ammontare del contributo alimentare. In particolare egli rileva che le sue entrate non gli permettono di far fronte al pagamento della rendita e contesta il reddito potenziale imputatogli dal Pretore. a) L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico subito dal coniuge innocente. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall'art. 163 CC (Näf-Hoffmann , Das neue Ehe- und Erbrecht, 2^a edizione, n. 207). L'ammontare dipende poi, concretamente, dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 32 segg. ad art. 151 CC). Trattandosi di un matrimonio di lunga durata, il coniuge innocente ha il diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio (DTF 116 II 8 consid. 3). In mancanza di altri dati, esso può ritenersi equivalente al livello di vita sulla base del quale è stato calcolato il contributo provvisorio (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 298, 1992 237). Resta il fatto, in ogni modo, che il coniuge debitore non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb). b) Dalla sentenza non è dato di capire come il Pretore abbia calcolato l'indennità dovuta alla moglie, anche perché non sono stati accertati i redditi dei coniugi, entrambi galleristi d'arte, né sono stati stabiliti i loro fabbisogni. In mancanza di dati più precisi il fabbisogno del marito può prudenzialmente essere stimato in almeno fr. 1'768.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, premio della cassa malati fr. 243.–, AVS fr. 270.–, onere fiscale fr. 500.–). Non si giustifica di inserire spese per l'alloggio, che neppure l'appellante ha fatto valere poiché pagate interamente dalla convivente (appello, pag. 10), né quelle della galleria, già comprese nei costi aziendali (doc. 10). Nemmeno il rimborso di debiti verso terzi può essere ammesso, la moglie non vedendosi garantito altrimenti il proprio fabbisogno minimo, che è prioritario (Bühler/Spühler , op. cit., n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Né si giustifica di riconoscere una maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo, poiché

l'interessato è tenuto a corrispondere un'indennità fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC e non una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 CC (I CCA, sentenza del 16 luglio 1999 in re B.). Ciò premesso, il fabbisogno minimo del marito risulta di fr. 1'768.– mensili.

E. 3

Quanto ai redditi, non è contestato che l'appellante percepisce una rendita di fr. 1'780.– mensili dalla _____, una rendita AI di fr. 424.– mensili e un'indennità quale custode dello stabile in cui si trova la galleria di fr. 400.– mensili (appello, pag. 10 in alto). L'interessato insorge perciò contro il reddito imputatogli dal Pretore, sostenendo che il trasferimento della galleria d'arte da _____ a _____ è stato deciso per contenere i costi, sicché a torto il Pretore gli rimprovererebbe di avere agito in modo "finanziariamente suicida". Ora, nella valutazione della potenzialità economica dell'uno o dell'altro coniuge ci si deve fondare sui dati oggettivi e concreti disponibili, tra i quali l'età, la formazione professionale, la presenza di figli, lo stato di salute, il mercato dell'impiego e l'eventuale assenza dal mondo del lavoro (Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 nota 1.52 segg.). Nella fattispecie risulta che come gallerista l'appellante ha registrato nel 1995 una perdita di fr. 5'154.–, nel 1996 ha conseguito invece un utile di fr. 23'139.– (doc. 25) e nel 1997 ancora un utile di fr. 20'000.– (v. anche decreto cautelare del 6 novembre 1997, pag. 6). Dagli atti si evince che quando la galleria d'arte era a _____, nel 1989 l'attività si era conclusa con una perdita aziendale di fr. 55'159.20 (doc. EE1), nel 1990 con un utile di fr. 6'401.15 (doc. EE2), nel 1991 ancora con un utile di fr. 33'875.25 (doc. EE3), nel 1992 con una perdita di fr. 39'345.90 (doc. EE4), nel 1993 con un'ulteriore perdita di fr. 32'251.11 (doc. EE5) e nel 1994 un utile di fr. 19'240.25 (doc. EE6). Sulla base di tali dati non si può ragionevolmente affermare che l'attività fosse così florida come pretende la moglie. Certo, vari testi hanno dichiarato che la galleria era conosciuta e ben frequentata (deposizioni _____, _____, rogatorie _____ e _____) e che il tenore di vita dei coniugi era relativamente alto (deposizione _____, rogatorie _____ e _____), finanche elevato (deposizioni _____, _____, rogatoria _____), ma ciò non basta a dimostrare con un minimo di concretezza quale fosse il reddito effettivo derivante dall'attività di gallerista. Gli elementi indicati dalla moglie (vestiti, viaggi e arredamento) non denotano speciale agiatezza. Per di più durante la vita in comune i coniugi sembrano avere esposto spese private alla stregua di spese professionali, con conseguente riduzione dell'utile imponibile. Neppure si può semplicisticamente equiparare la situazione di _____ con quella di _____, già per il fatto che nel 1995 i coniugi hanno proceduto alla suddivisione degli oggetti d'arte che costituivano l'inventario della galleria, l'appellante conservando unicamente quelli medievali e rinascimentali (petizione, pag. 5). Nelle circostanze descritte non è possibile pertanto valutare con qualche affidamento il reddito conseguito durante il periodo _____, né stabilirlo sulla base del tenore di vita dei coniugi. È vero che durante la procedura cautelare l'interessato ha versato un contributo alimentare per moglie e figlio di fr. 3'500.– mensili, ma ciò non basta a dimostrare che egli sia in grado di versarlo ancora attualmente. Intanto con decreto del 6 novembre 1997 il Pretore aveva ridotto tale contributo a fr. 2'500.– dal 1° agosto 1997. Inoltre per far fronte al pagamento del contributo l'interessato ha aperto una linea di credito di fr. 150'000.– presso la _____ (decreto citato, pag. 5 e 6). Non si può dire dunque che per onorare i contributi egli attingesse solo al proprio guadagno.

E. 4

Ciò posto, è incontestato che con il trasferimento della galleria da _____ a _____ le entrate dell'appellante sono diminuite. Egli medesimo ammette del resto che il commercio d'arte è un'attività difficile e che per vendere bisogna essere molto conosciuti, ciò che ha comportato difficoltà nell'apertura della galleria a _____ (risposta, pag. 12 ad 8.1). Per quali motivi dunque egli abbia lasciato una città ove la galleria era rinomata e gli consentiva un certo tenore di vita non è dato di capire, né tale scelta deve pregiudicare il mantenimento della moglie. Fosse rimasto a _____, si può ragionevolmente supporre perciò che, dando prova di buona volontà, egli sarebbe stato in grado di guadagnare almeno fr. 1'800.– mensili, corrispondenti alla media degli utili 1996 e 1997 (doc. 25). Non si giustifica invece di considerare la perdita del 1995, dovuta al trasferimento della galleria e alla divisione dell'inventario. Nemmeno può essere condivisa l'opinione dell'appellata, secondo cui il reddito figurante dai bilanci non è quello attuale. Come il Pretore ha già avuto modo di rilevare, non si può unicamente tenere conto dalle entrate sui conti presso la _____ e la _____, poiché occorre dedurre le relative spese (decreto 6 novembre 1997, pag. 5 in alto). Ne segue che in concreto ci si può dipartire, per determinare il contributo in favore della moglie, da un reddito di fr. 3'580.– mensili (fr. 1'780.– di rendita _____ più fr. 1'800.–). Tenuto conto che l'interessato ha un fabbisogno minimo di fr. 1'768.– mensili, il contributo per la moglie non può eccedere fr. 1'812.– mensili. L'appello su questo punto deve essere accolto entro tali limiti. Quanto all'ammontare del reddito che l'attrice potrebbe conseguire con la sua nuova attività di gallerista, l'argomentazione dell'appellante risulta d'acchito irricevibile già per il fatto che egli nemmeno indica quale guadagno l'appellata potrebbe concretamente ricavare (le conclusioni di natura pecuniaria vanno cifrate: Rep. 1985 pag. 95 consid. 1).

E. 5

L'appellante censura l'attribuzione del contributo all'ex moglie vita natural durante, sostenendo che quest'ultima è attiva professionalmente. Ora, i principi su cui si fonda l'odierna giurisprudenza relativa all'art. 151 CC sono riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio di un'attività lucrativa. a) Nel caso in esame l'attrice aveva, al momento del divorzio, 56 anni e il matrimonio durava da 30 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 4 anni. Contrariamente a quanto pretende l'appellante non può dirsi che già durante l'unione coniugale la moglie esercitasse un'attività lucrativa. Certo, dal 1984 essa ha collaborato alla gestione della galleria di _____ (petizione, pag. 3), ha aiutato l'appellante a preparare esposizioni, lo ha accompagnato a diverse fiere e dal 1994 è tesoriere dell'_____. Non è contestato però che essa ha sempre risieduto a _____, dove si occupava del figlio. Inoltre è emerso chiaramente dall'istruttoria che l'appartamento di _____ non era adibito a galleria, ma a semplice deposito di oggetti d'arte (deposizioni _____, _____, _____, rogatorie _____, _____ e _____). Infine l'appellante medesimo ammette che solo nel 1995, dopo la separazione di fatto, la moglie ha iniziato un'attività in proprio (appello, pag. 8), anche perché solo a quel momento essa ha ottenuto parte degli oggetti che costituivano l'inventario della galleria. Non si può presumere dunque che a medio o anche solo a lungo termine essa sia in grado di conseguire un reddito suscettibile di reintegrarla

nel livello di vita che essa aveva durante il matrimonio. b) Per quel che è del tenore di vita durante la comunione domestica, ci si può ragionevolmente fondare sul contributo provvisorio di cui l'attrice ha goduto durante la causa di stato (fr. 2'500.– mensili: decreto del 6 novembre 1997), per il quale era determinante appunto il livello di vita precedente (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 pag. 298, 1992 pag. 237). Dagli atti risulta invero che l'appellata ha venduto qualche oggetto d'arte (interrogatorio formale, risposte n. 7 e 10), ma l'utile conseguito è stato esiguo (fr. 300.–/800.–). L'appellante medesimo sostiene dipoi che la crisi nel settore dell'antiquariato è notoria (appello, pag. 10). In condizioni del genere non si giustifica di limitare la durata della rendita, tanto meno se si pensa che quest'ultima neppure le permette di metterla al riparo dall'indigenza. Dovesse la situazione finanziaria dell'ex moglie migliorare, l'appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo. L'appello, su questo punto è destinato all'insuccesso e deve pertanto essere respinto.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dell'esito, essi vanno a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il convenuto avendo rifiutato, davanti al Pretore, di versare un qualsiasi contributo alimentare, i costi di prima sede possono rimanere invariati, l'odierno giudizio non incidendo apprezzabilmente sulla ripartizione stabilita dal primo giudice. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: _____ è tenuto a versare mensilmente a _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1'812.– vita natural durante. Il contributo sarà adeguato al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2000, in base all'indice del maggio 1999. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario